

ALLEGATO “A” ALLA DELIB. C.C. N. 15__ DEL 29.09.2012_
MODIFICATO CON DELIB. C.C. N. 32 DEL 30.11.2013



COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA***

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>SOGGETTI PASSIVI</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 bis -</i>	<i>IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>QUOTA RISERVATA ALLO STATO</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENI AGRICOLI</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>ESENZIONE E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>VERSAMENTI</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>IMPORTO MINIMO</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>INTERESSI</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>RIMBORSI E COMPENSAZIONI</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>DICHIARAZIONE</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>Pag. 9</i>

**ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Ponte in Valtellina dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.

**ART. 2
SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili siti nel territorio del Comune di Ponte in Valtellina, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.
3. A seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, è tenuto al pagamento dell'imposta a titolo di diritto di abitazione.
4. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune.

**ART. 3
ABITAZIONE PRINCIPALE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare distintamente accatastata, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

ART. 3 bis
IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI

Per l'anno 2013 sono equiparati all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta municipale propria ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art.2 bis introdotto dalla legge n.124/2013 di conversione del d.l. 102 del 2013.

ART. 4
QUOTA IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 5
**DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE
E TERRENO AGRICOLO**

Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 6
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

**ART. 7
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, a vendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

**ART.8
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI
(ARTICOLO 13 comma 3 D.L. 201/2011)**

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome, anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili;
4. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
5. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione,

- ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.
6. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, luce, gas, fognatura ecc..
 7. La riduzione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di cui sopra si applica dalla data attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità certificata dall'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero, nel caso in cui il contribuente si avvalga della dichiarazione sostitutiva, non prima di 90 giorni dalla dichiarazione dell'evento in riferimento ai termini di presentazione all'Ufficio Tributi del Comune di Ponte in Valtellina della dichiarazione di variazione IMU;
 8. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere dichiarata al Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 9

UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 10

ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI (ARTICOLO 13, COMMA 10, DL 201/2011)

si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

ART. 11

ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ARTICOLO 13, COMMA 10, DL 201/2011)

si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

ART. 12
ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

(Articolo 9 comma 8 D. Lgs 23/201)

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli in quanto il Comune di Ponte in Valtellina ricade in aree montane inserite nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, come previsto dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.
5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 compatibilmente con quanto disposto dall'art. 13 comma 14bis del DL. 201/2011, in quanto il Comune di Ponte in Valtellina rientra nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

ART. 13
VERSAMENTI

(art.1, comma 168 della legge n.296 del 2006)

1. Il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dallo Stato,
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un solo contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta dovuta per l'anno di imposizione sia stata totalmente assolta.
4. Resta fermo che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta in sede di accertamento in rettifica o d'ufficio o di irrogazione di sanzioni continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

ARTICOLO 14
IMPORTO MINIMO

(art.1, comma 168 della legge n. 296/2006)

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
UFFICIO TRIBUTI – Comune di Ponte in Valtellina

2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a € 12,00.
3. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di € 12,00 di cui al comma 1.

ARTICOLO 15

INTERESSI

(art.1, comma 165, della legge n. 296/2006)

Gli interessi per le violazioni di cui all'articolo 13 del presente regolamento e per i rimborsi di cui all'articolo 16 del presente regolamento, vengono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 16

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

(ART. 1, COMMA 167 E 168 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 296/2006)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 17

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Restano ferme le dichiarazioni di successione presentate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 383/2001, in forza del quale, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione «l'erede e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili» (agenzia delle Entrate, circolare 91/E del 18 ottobre 2001, paragrafo 4).
4. non si dà luogo alla dichiarazione, per quanto non diversamente previsto, per gli immobili soggetti ad atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

ARTICOLO 18

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(ARTICOLO 9, COMMA 5, DEL D.LGS. 23/2011, decreto legislativo n. 218 del 1997)

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto", e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. il Responsabile del Servizio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. il Responsabile del Servizio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, la sua infondatezza od illegittimità, ha il potere - dovere di annullarlo nell'esercizio dell'autotutela.

ART. 19

DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.